



REPUBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Guido Petrigni Presidente f.f.

dott. Giuseppe Colavecchio Consigliere

dott. Francesco Albo	Consigliere
----------------------	-------------

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro Consigliere relatore

dott.ssa Maria Rita Micci Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 48/A/2024

nel giudizio di appello principale in materia di responsabilità iscritto al

n. 6890 del registro di Segreteria, depositato in data 28 luglio 2023,

promosso da:

- **Procura regionale** presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei

conti per la Regione siciliana

contro:

- **Leonardi Giuseppa Rita**, nata a Catania il 27 ottobre 1960,

rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Seminara ed elettivamente

domiciliata presso il suo studio sito in Catania, Corso delle Province

n. 203, nonché digitalmente all'indirizzo p.e.c. del difensore:

nicola.seminara@pec.ordineavvocaticatania.it;

nel giudizio di appello incidentale iscritto al n. **6890** del registro di

Segreteria promosso, con atto depositato in data 15 novembre 2023,

da:

- **Leonardi Giuseppa Rita**, nata a Catania il 27 ottobre 1960, *ut supra*

rappresentata e difesa;

contro

- la **Procura regionale** presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana;

- l'**Ufficio di Procura generale** presso la Sezione giurisdizionale di Appello della Corte dei conti per la Regione siciliana;

per la riforma

della sentenza n. 704/2022 emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana, decisa nella camera di consiglio del 6 luglio 2022, depositata il 28 settembre 2022, non notificata.

Esaminati gli atti e documenti di causa

Uditi, all'udienza del 18 gennaio 2024, il V.P.G., dott.ssa Maria Concetta Carlotti per il Pubblico ministero e l'Avvocato Nicola Seminara per l'appellante incidentale.

Ritenuto in

FATTO

1. A seguito di denuncia di danno erariale trasmessa dalla Guardia di Finanza, Compagnia di Riposto, avente ad oggetto la gestione del servizio idrico del Comune di Giarre, il Procuratore Regionale citava in giudizio i due dirigenti *pro-tempore* dell'Area III — Attività Tecniche, del suddetto Comune, l'Arch. Omissis, per il periodo dal 3 novembre 2011 al 31 dicembre 2014, e l'Ing. Leonardi Giuseppa Rita, per il periodo dal

1° gennaio 2008 al 2 novembre 2011 e dal 1° gennaio 2015 al 1°

maggio 2019, per sentirli condannare al pagamento, in favore del

suddetto ente locale, della somma complessiva di € 6.305.353,38 così

ripartita: quanto a Omissis fino ad € 1.744.000,00; quanto a Leonardi

Giuseppa Rita fino ad € 4.561.353,38, oltre accessori e spese del

giudizio.

Secondo la prospettazione della Procura attrice, il danno erariale

cagionato dipendeva dall'acquisto di rilevanti quantitativi di acqua da

privati fornitori, con una spesa pari all'importo contestato,

asseritamente giustificato dai due dirigenti preposti alla gestione del

servizio idrico dall'insufficienza della dotazione emunta dai pozzi e

dalle sorgenti di proprietà comunale.

Il Comune, quindi, ad integrazione di quanto ricavato dai seguenti

impianti di proprietà: due pozzi San Paolo e Bosco con pompe di

sollevamento, due sorgenti in contrada Nunziata di Mascali (CT)

Fontanelle e Salto del Corvo con prelevamento a caduta e due sorgenti

limitrofe in località Presa, in territorio del Comune di Piedimonte Etneo

(CT), con prelevamento a caduta, si approvvigionava di ulteriori

quantitativi di acqua dalle seguenti cinque imprese private: Omissis e

Omissis, Omissis., Omissis. e Omissis e Omissis.

Senonché, dalle indagini della Guardia di finanza emergeva che

l'acqua acquistata dal Comune di Giarre dalle predette società private

finiva direttamente nella rete fognaria senza mai essere stata utilizzata,

apparendo che solo il venti per cento dell'acqua per consumo umano

immessa nella rete idrica del Comune veniva consegnato all'utenza

mentre il rimanente ottanta per cento andava sprecato.

Per il periodo dal 2013 al 2019, da un raffronto tra i metri cubi di acqua disponibile, in quanto sia emunta dalle fonti di approvvigionamento di proprietà del Comune sia acquistata dai privati fornitori, con i metri cubi di acqua consegnati all'utenza, emergeva che il prelievo dalle fonti comunali fosse più che sufficiente a soddisfare il fabbisogno dell'utenza, sicché veniva considerato danno erariale quanto corrisposto ai privati fornitori.

Ad avviso del requirente, le relazioni predisposte dai due tecnici del servizio idrico del Comune di Giarre, Omissis e Omissis, attestanti l'inidoneità delle fonti di proprietà dell'ente a soddisfare la domanda dell'utenza, erano del tutto generiche quanto alla stima dei quantitativi da acquistare, essendo unicamente basate sul dato storico degli acquisti delle annualità precedenti, periodicamente aumentati in funzione dei guasti che si manifestavano periodicamente alle elettropompe e alle perdite della rete idrica che non risultava idoneamente monitorata.

A sostegno della tesi accusatoria, la Procura regionale riportava quanto dichiarato ai militari delle Fiamme gialle dall'Ing. Omissis, direttore del Consorzio per il Servizio di depurazione dei liquami tra i Comuni di Giarre, Riposto, Mascali, Fiumefreddo di Sicilia e Sant'Alfio, dal 1° aprile 2015 al 31 dicembre 2018, e dall'Ing. Omissis, tecnico incaricato dal Comune per la redazione di un elaborato sullo stato di efficienza della rete idrica dell'acquedotto di Giarre.

Il primo aveva riferito che erano stati rilevati dei versamenti in eccesso

al depuratore da parte del Comune di Giarre, rispetto agli ordinari consumi, specie nelle ore notturne, e che tali acque erano meno cariche di sostanze inquinanti, il che faceva presumere che nel sistema fognario si infiltrassero acque parassite a causa di perdite dell'acquedotto o della scolmatura dei serbatoi dell'acqua potabile del Comune.

Il secondo tecnico aveva rappresentato che, in seguito alla chiusura nelle ore notturne del serbatoio comunale di Via Principe di Piemonte, si riscontrava una riduzione della portata delle acque provenienti da Giarre nel depuratore consortile e che era stata rilevata una notevole presenza di acque parassite all'interno di alcuni collettori fognari, riconducibile ad importanti rotture nell'acquedotto.

I militari della Guardia di Finanza avevano inoltre acquisito le dichiarazioni del sig. Omissis, idraulico in servizio al Comune di Giarre, il quale aveva riferito che non si poteva interrompere il flusso in entrata delle acque di proprietà comunale, pena il danneggiamento degli impianti, e che, a causa dei guasti registratisi nel periodo 2015/2019 e durati circa un anno e mezzo, le pompe di sollevamento non si spegnevano automaticamente al riempimento dei serbatoi e l'acqua in esubero finiva così direttamente nel sistema fognario; si rendevano perciò necessari dei controlli giornalieri per verificare se occorresse disattivare manualmente le pompe.

La Procura regionale riscontrava che, a fronte di siffatte criticità, nessun intervento veniva adottato dal Comune per ridurre le perdite dalle condutture mentre veniva richiesto l'impegno di ingenti somme

fuori bilancio per il pagamento delle forniture idriche provenienti dai pozzi privati.

Ad avviso dell'attore pubblico, la condotta dei convenuti era perciò connotata dal dolo, atteso che l'acquisto di ingenti volumi di acqua dai privati fornitori, senza che vi fosse una reale necessità, costituiva una violazione delle più elementari regole di buona amministrazione sancite, *in primis*, dall'art. 97 della Costituzione nonché dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa che, nel settore in esame, sono articolati in apposite prescrizioni dal D. Lgs. n. 152/2006, finalizzate al rafforzamento della gestione sostenibile delle risorse idriche, al fine di evitarne lo spreco.

L'architetto Omissis si costituiva per eccepire la prescrizione della pretesa attorea e la mancanza dell'elemento soggettivo della responsabilità erariale, avendo egli posto in essere una condotta necessitata. In via subordinata, deduceva la *compensatio lucri cum damno*.

L'Ing. Leonardi preliminarmente eccepiva la prescrizione delle poste di danno ultraquinquennali rispetto alla data di notifica dell'invito a dedurre e, nel merito, sosteneva l'infondatezza della domanda per insussistenza del nesso causale e del dolo. A sostegno delle proprie tesi, produceva una perizia di parte, redatta dall'Ing. Prof. Omissis, sottolineando che gli organi politici del Comune di Giarre avevano preferito non aderire all'A.T.O. 2 di Catania, per la gestione integrata del servizio idrico, continuando a gestire il servizio in autonomia, senza determinare, almeno fino al 2018, la tariffa a carico degli utenti, che

avrebbe dovuto ricomprendere anche il fondo di accantonamento per le manutenzioni e i nuovi investimenti.

Secondo la perizia di parte, non vi era alcuna prova concreta in ordine al convogliamento diretto dell'acqua acquistata dai privati nella fognatura; occorre infatti considerare che la numerosità degli allacci abusivi alla rete idrica cittadina ed il malfunzionamento dei contatori di diverse utenze erano elementi sufficienti a giustificare i maggiori volumi riscontrati nella rete fognaria, rispetto ai quantitativi di acqua ufficialmente fornita. Peraltro, le perdite di rete del Comune di Giarre erano in linea con i dati medi regionali e, in particolare, con quelli della provincia di Catania che si attestava su una percentuale del 50%.

Ulteriore elemento a discarico era costituito dalla circostanza che in tutti gli immobili di proprietà comunale (compresi i giardini, i campi da calcio e le strutture sportive) nonché negli alloggi di edilizia residenziale pubblica, mancavano i contatori per il rilevamento dei consumi idrici, acquistati solo successivamente, nel maggio del 2021.

Con la sentenza oggi impugnata la Sezione territoriale, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata da entrambi i convenuti, ha dichiarato interamente prescritto il danno contestato all'Arch. Omissis e in misura parziale quello addebitato all'Ing. Leonardi; quanto alle poste di danno non prescritte, ha assolto quest'ultima, assumendo non provata la tesi attorea della dispersione dell'ottanta per cento dell'acqua erogata, in considerazione dell'inaffidabilità del dato sui volumi d'acqua effettivamente consumati.

2.1. Con atto di appello principale proposto nei confronti dell'Ing.

Leonardi, depositato il 28 luglio 2023 e correttamente notificato a controparte, la Procura regionale ha impugnato la predetta sentenza chiedendone la riforma e formulando i seguenti motivi di gravame:

a) *“Erronea dichiarazione della prescrizione dei corrispettivi pagati anteriormente al settembre 2016 in ragione dell'intervenuta prescrizione”*

Il giudice di prime cure non avrebbe considerato la sospensione del termine di prescrizione, dovuta all'emergenza COVID, per il periodo compreso tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020 e quindi per complessivi 64 giorni (art. 85 d.l. 18 del 2020 e art. 36, comma 4, d.l. 23 del 2020) e non avrebbe correttamente computato il periodo coperto da prescrizione, posto che l'invito a dedurre è giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario in data 7 settembre 2021. A detta dell'appellante pubblico, gli ulteriori dieci giorni, previsti dal legislatore per il perfezionamento della notifica, non rileverebbero agli effetti dell'atto di costituzione in mora, regolato esclusivamente dall'art. 1334 c.c. (Cass., SS.UU. civ., 24822/2014).

In ragione di ciò, l'ammontare del danno non prescritto per l'anno 2016, riferito cioè al periodo compreso tra il 5 luglio 2016 ed il 31 dicembre 2016, ammonta ad euro 984.064,57.

b) *“Sulla differenza tra esistenza e quantificazione del danno”.*

La Sezione territoriale avrebbe confuso il requisito dell'esistenza del danno con quello della sua quantificazione, elementi che vanno invece tenuti ben distinti; infatti, se la prova dell'esistenza del danno incombe sull'attore, diversamente, nel caso in cui il danno *"è impossibile da*

quantificare", il giudice dovrà, d'ufficio, determinarne l'ammontare in via equitativa. Nel caso di specie, il Collegio di primo grado ha rigettato la domanda attorea in quanto la Procura regionale non avrebbe esattamente determinato il danno nel suo ammontare, sovrapponendo così due piani che vanno mantenuti separati l'uno dall'altro.

c) *"Sulla prova dell'esistenza del danno"*

L'impugnata pronuncia erroneamente afferma che l'attore pubblico non avrebbe provato l'esistenza del danno. Secondo la prospettiva dell'appellante principale, un comune che immette nella rete un quantitativo di acqua compreso tra 8 e 10 milioni di metri cubi per fatturarne meno di 2, a prescindere dalle ragioni per cui questo avviene, subisce un evidente nocumento economico poiché, se tutta l'acqua immessa venisse pagata dai fruitori, si registrerebbero entrate cinque volte superiori a quelle effettivamente registrate. La macroscopica divergenza tra i consumi *pro-capite* degli abitanti di Giarre e quelli medi dei comuni siciliani, è stata ampiamente provata dalla Procura appellante con il ricorso a documentazione ufficiale (Piano regolatore generale degli acquedotti della Regione siciliana e Rapporti Istat sull'Acqua).

d) *"Sulla quantificazione del danno: violazione dell'art. 1226 cc per omessa liquidazione d'ufficio del danno"*

Il Collegio di prime cure si sarebbe sostanzialmente pronunciato con un *non liquet* ove, non condividendo la quantificazione del danno operata dalla Procura, ha rigettato la domanda senza procedere d'ufficio alla sua liquidazione in via equitativa.

e) *“Sulle cause indicate dall'impugnata pronuncia della differenza tra acqua fatturata ed acqua immessa nella rete”*

Nessuno dei fatti indicati inciderebbe sull'esistenza del danno ma, tutt'al più, sull'ammontare di esso; inoltre, nessuna delle ragioni rassegnate dalle difese riveste carattere lecito, sicché non può assumere alcuna rilevanza quale scriminante o scusante.

f) *“Sugli allacci abusivi”*

Il giudice di prime cure ha affermato che, nella verifica delle perdite idriche contestate, occorre tenere conto delle utenze abusivamente allacciate. Sul punto, a detta dell'appellante principale, sussiste chiaramente un illecito in quanto l'utilizzo dell'acqua convogliata in acquedotti senza pagare il relativo corrispettivo integra il delitto di furto aggravato. Controparte però non ha fornito alcuna prova concreta dell'esistenza presso il Comune di Giarre di prelievi abusivi, dal momento che non sono state prodotte in giudizio denunce di reato per furto d'acqua, azione obbligatoria per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio (331 cpp e 361 cp), né tanto meno azioni pianificate dall'ente per il contrasto dell'abusivismo. Per contro, se gli allacci abusivi effettivamente esistevano, parte appellata avrebbe svolto la sua attività con gravissima negligenza ed imperizia per non essersi attivata nel contrastare il fenomeno.

g) *“Sull'assenza dei contatori nelle strutture pubbliche”.*

In analogia al punto precedente, la sentenza gravata richiama un comportamento illecito per giustificare il rigetto della domanda attorea, con un paradossale effetto premiale nei confronti di condotte

frontalmente contrarie alle previsioni di legge. Anche in questo caso, il responsabile del Servizio idrico avrebbe dovuto attivarsi per imporre l'installazione dei contatori nelle strutture citate.

h) *“Sui consumi idrici delle fontanelle pubbliche”*.

Si contestano le affermazioni circa le perdite derivanti dalle fontanelle installate nel territorio comunale. La Procura appellante afferma che notoriamente il consumo di acqua da parte delle fontane pubbliche è del tutto irrilevante rispetto ai consumi ordinari, per come si ricava dal sito di M.M. S.p.A., gestore del servizio idrico del Comune di Milano.

i) *“Sulla vetustà della rete”*

Dopo un ampio richiamo alla normativa eurounitaria in materia di tutela delle acque, l'appellante principale ha lamentato che la vetustà della rete non può in alcun modo giustificare la condotta dell'appellata poiché lo spreco di acqua è legislativamente vietato.

l) *“Sulla colpa grave della Leonardi”*

L'impugnata sentenza ha escluso la colpa grave dell'Ing. Leonardi senza fornire motivazione alcuna a sostegno della decisione assunta laddove, all'opposto, dal fascicolo di causa emerge che proprio la Leonardi, preposta per un lungo arco di tempo al servizio idrico del Comune, ha deciso di impennare la gestione del servizio su onerose forniture private, invece di procedere all'individuazione di soluzioni conformi al principio di economicità e tutela ambientale, come da indicazioni fornite dallo stesso Sindaco.

m) *“Richiesta di rinvio pregiudiziale”*

In via subordinata, in caso di mancata condanna dell'Ing. Leonardi al

risarcimento del danno di euro 3.586.528,95, la Procura appellante ha chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in virtù dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sull'Unione europea, affinché si pronunci sulla compatibilità dell'art. 95 del codice della giustizia contabile e dell'art. 1226 del codice civile, così come interpretati dalla Sezione territoriale con la sentenza qui gravata, con l'art. 11 della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, nella misura in cui dette norme non consentano di procedere alla quantificazione del danno determinando gli effettivi consumi col ricorso alle presunzioni.

2.2. Con atto di appello incidentale depositato il 15 novembre 2023, l'Ing. Leonardi, nel resistere all'appello principale, ha riproposto le difese prospettate in primo grado riportando ampi stralci della memoria di costituzione.

Quanto alle ragioni esplicitate dall'appellante principale, la difesa rileva un'ipotesi di *mutatio libelli* imputando alla Procura regionale di avere modificato il titolo dell'addebito dal dolo, contestato nel giudizio di primo grado, alla colpa grave, consistita nel "*non aver mai fornito un quadro chiaro ed esaustivo della situazione del servizio idrico agli organi politici*" avendo la dirigente "*deciso di imperniare la gestione del servizio idrico su onerosissime forniture private, in luogo di procedere all'individuazione di soluzioni conformi al principio di economicità e tutela ambientale, pure indicati dal Sindaco*". Secondo la prospettazione difensiva, l'appello principale presenta chiaramente un

petitum e una *causa petendi* non coincidenti con quelli dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.

Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante pubblico, la sentenza impugnata non ha respinto la domanda risarcitoria dell'accusa erariale per la difficoltà nella determinazione del danno, ma per averne escluso "*la certezza, intesa come incontestabilità della sua realtà materiale*". Il Collegio di prime cure ha, cioè, ritenuto che la tesi dell'acquisto di rilevanti quantitativi di acqua dai pozzi privati, eccessiva rispetto al reale fabbisogno della popolazione e quindi sversata nella rete fognaria, fosse priva di riscontro dagli atti di causa.

Ha conclusivamente chiesto la reiezione dell'appello principale, l'assoluzione da ogni addebito e, in subordine, l'applicazione del potere riduttivo.

2.3. L'Ufficio di Procura generale presso questa Sezione di appello ha depositato le proprie conclusioni affermando l'inesistenza della *mutatio libelli*, coincidendo l'appello principale con le contestazioni mosse nel giudizio di primo grado, e confutando analiticamente le argomentazioni difensive dell'Ing. Leonardi.

2.4. Il 28 dicembre 2023 l'appellante incidentale ha depositato la relazione di consulenza dell'Ing. Omissis e altra documentazione difensiva e, il 2 gennaio 2024, ha versato in atti una memoria con ulteriori allegati per insistere sulla rilevata *mutatio libelli* in appello.

A detta della difesa, difettano i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea, ai sensi dell'art. 267 del T.F.U.E., in quanto, nel caso di specie, non vi è alcun dubbio interpretativo sulla

normativa comunitaria; la questione centrale dell'odierna controversia riguarda piuttosto la ricostruzione della concreta situazione di fatto operata dalla Sezione territoriale, nel senso che, avendo il giudice di prime cure negato la stessa esistenza del danno, non vi è alcuno spazio per la valutazione della sua liquidabilità in via equitativa.

All'udienza del 18 gennaio 2024, le parti hanno concluso come da verbale, riportandosi ai propri atti scritti, le cui argomentazioni sono state articolatamente sviluppate nel corso della discussione orale.

Considerato in

DIRITTO

1. Preliminarmente, gli appelli indicati in epigrafe devono essere riuniti, ai sensi del comma 1 dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 174 del 2016 (codice della giustizia contabile), poiché separatamente proposti avverso la medesima sentenza.

Per quanto concerne la posizione dell'altro convenuto nel giudizio di primo grado, l'architetto Omissis, va rilevato che la sentenza oggi impugnata è passata in giudicato nei suoi confronti.

2. La questione oggetto del presente giudizio di appello riguarda una fattispecie di responsabilità amministrativa derivante dalla gestione del servizio idrico comunale, nel cui ambito sono stati disposti ingenti pagamenti in favore di privati proprietari di pozzi per l'asserito, ma non dimostrato (secondo la Procura regionale) maggiore fabbisogno rilevato rispetto alla disponibilità dei pozzi di proprietà dell'ente locale.

Alla scelta operata dal Comune, di rivolgersi sistematicamente all'esterno per l'approvvigionamento idrico, sarebbe conseguita una

spesa non utile in quanto, a fronte dei complessivi metri cubi di acqua forniti alla popolazione, il consumo reale da parte dell'utenza, sulla base dei quantitativi fatturati dal comune, era in realtà notevolmente inferiore; ciò avrebbe determinato lo sversamento nella rete fognaria di ingenti volumi di acqua eccedenti il reale fabbisogno. Censurabile è quindi, ad avviso dell'appellante principale, l'operato della dirigente preposta al servizio, oggi appellante incidentale, la quale, pienamente consapevole dell'autosufficienza delle fonti idriche del comune, aveva perpetuato l'illecita prassi dell'approvvigionamento dai pozzi privati.

Nella decisione dell'odierno gravame, la valorizzazione dell'esigenza di sinteticità di cui all'art.5, comma 2, del codice della giustizia contabile rende cogente l'applicazione del principio della "ragione più liquida", secondo cui deve procedersi all'esame del motivo suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di questioni che, in base all'ordinaria sequenza logico-giuridica, avrebbero prioritario esame (Cass. SS.UU. n.9936/2014 e n.23542/2015).

Nella vicenda in esame, l'opzione di ricorrere al principio della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., consente, quindi, di soprassedere all'esame delle altre questioni preliminari prospettate dagli appellanti per procedere direttamente alla valutazione del dirimente motivo di impugnazione proposto dalla Procura regionale riguardante la distinzione tra l'esistenza e la quantificazione del danno erariale; su questo versante, l'appellante principale ha difatti affermato che la Sezione territoriale avrebbe frainteso i due concetti nel momento in cui non ha autonomamente provveduto alla quantificazione del

danno in via equitativa, ovvero in misura diversa dall'importo contestato dall'accusa erariale. Lamenta l'appellante che, in presenza della prova del pregiudizio arrecato all'erario comunale, la valutazione del compendio probatorio offerto dai convenuti avrebbe dovuto indurre il giudicante a pronunciare condanna nei confronti dell'Ing. Leonardi, con rideterminazione del *quantum* da porre a suo carico.

In tal modo inquadrata la questione oggetto del gravame, l'esame da condursi, tenuto conto delle difese formulate dalla Leonardi, deve necessariamente prendere le mosse dagli addebiti formulati dalla Procura regionale nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.

Orbene, nell'atto di citazione si sosteneva l'illiceità del disposto approvvigionamento idrico integrativo in quanto dall'attività di indagine era emerso *“che solo il 20% dell'acqua per consumo umano immessa nella rete idrica del Comune di Giarre veniva consegnata all'utenza, mentre il rimanente 80% andava sprecata”*.

Quanto al titolo soggettivo dell'imputazione, a pag. 12 della citazione si affermava che *“ritenuta pacifica nel caso in contestazione la sussistenza di tutti gli elementi della responsabilità amministrativa per danno erariale diversi da quello soggettivo, per quanto concerne quest'ultimo profilo, nel caso di specie, la condotta del Omissis e della Leonardi appare qualificata dal dolo dal momento che essi hanno voluto acquistare da privati quantitativi di acqua non necessari, tant'è che l'acqua finiva direttamente nella rete fognaria”*. Ancora, a pag. 20, dopo avere riportato le deduzioni difensive rese in fase preprocessuale dagli invitati, il pubblico ministero così concludeva: *“In altre parole, gli*

invitati hanno agito in frontale contrasto con le norme sovranazionali ed internazionali, nonché delle disposizioni dell'ordinamento nazionale sicché la condotta, evidentemente connotata da illiceità, non può che essere qualificata come dolosa dal momento che gli invitati con piena rappresentazione e volontà hanno posto in essere un'azione vietata dal legislatore".

A fronte di siffatta contestazione, scrutinate le argomentazioni difensive dei convenuti, i giudici di prime cure, nel merito, hanno ritenuto inattendibile la tesi della Procura regionale circa la dispersione di un quantitativo pari all'ottanta per cento dell'acqua complessivamente erogata dal Comune di Giarre, essendo rimasta indimostrata l'affermata correlazione tra i metri cubi fatturati e il totale di quelli effettivamente utilizzati dall'utenza. Secondo il compendio probatorio offerto dai convenuti, il consumo effettivo era infatti di molto superiore a quello fatturato a causa di plurime disfunzioni del servizio idrico rappresentate, esemplificativamente, dalla fatturazione forfettaria, e non a consumo, per mancanza dei contatori presso le utenze o per il loro malfunzionamento, dall'inesistenza di contatori negli stessi immobili di proprietà del comune, dalla presenza di numerosi allacci abusivi alla rete idrica cittadina e dalle perdite di rete causate dalla vetustà delle condutture.

Orbene, la Procura regionale, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ha circoscritto il perimetro della propria tesi accusatoria formulando una ben specifica ipotesi di danno erariale, esattamente caratterizzata quanto ai requisiti oggettivi e soggettivi. Il nucleo della

prospettazione accusatoria era infatti costituito dalla sistematica dispersione, attraverso le fognature, di un quantitativo pari all'ottanta per cento dell'acqua complessivamente erogata dal Comune di Giarre, in quanto solo il venti per cento della fornitura veniva consegnata all'utenza.

Dalla lettura della sentenza impugnata si trae che la Sezione territoriale si è pronunciata su questa specifica tesi accusatoria ritenendo indimostrato il danno erariale, nei termini oggetto di contestazione, quanto ai suoi necessari caratteri di certezza e attualità. Si tratta, quindi, all'evidenza, di una valutazione di ordine qualitativo, e non quantitativo, concernente l'essenza stessa del danno che, nel caso di specie, si riferiva all'integrale disutilità della spesa per l'approvvigionamento da fonti private, dato il supposto sversamento nelle fognature dell'ottanta per cento dell'acqua inviata all'utenza.

Il Collegio di prime cure ha, in altri termini, ritenuto che la perdita economico-patrimoniale contestata dall'attore pubblico non fosse certa, effettiva ed attuale, risultando smentita dalle difese dei convenuti la presupposta correlazione tra i volumi fatturati e quelli realmente utilizzati dai destinatari.

Lungi dal fornire avallo alla prassi, del tutto disfunzionale, di gestione delle risorse idriche del Comune di Giarre, di cui gli stessi allegati difensivi restituiscono un quadro di diffusa irregolarità gestionale riconducibile a diversi livelli dell'amministrazione, da un punto di vista tecnico-giuridico, questo Collegio ritiene che i motivi di gravame fondati sull'omessa quantificazione del danno con l'impiego del criterio di

valutazione equitativa siano da respingere, in quanto infondati, stante

l'illustrato apprezzamento di ordine qualitativo, ossia sulla sussistenza

del nocumento erariale, condotto dai giudici di prime cure.

Da quanto si è ora esposto, non vi è luogo all'invocato rinvio

pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in ragione

della non corretta impostazione del quesito interpretativo proposto

dalla Procura regionale appellante.

3. Non esaminabili in questa sede si appalesano le ulteriori censure

mosse alla sentenza impugnata concernenti la prova del danno, sotto

il diverso profilo delle mancate entrate; nell'appello principale è stato

infatti affermato che, se tutta l'acqua immessa in rete fosse stata

oggetto di fatturazione, il Comune di Giarre avrebbe registrato entrate

cinque volte superiori a quelle effettivamente conseguite. Il motivo di

gravame configura una doglianza del tutto nuova e diversa rispetto alle

accuse mosse con la domanda iniziale, in termini di diversità del

petitum e della *causa petendi* che traggono, cioè, origine da situazioni

giuridiche non prospettate nel primo grado di giudizio (Sez. appello

Sicilia n. 232/2011).

Parimenti inammissibile è il motivo di appello basato sulla

responsabilità a titolo di colpa grave dell'Ing. Leonardi, in difetto di

analoga contestazione nella fase di primo grado, ove la condotta della

dirigente è stata censurata a titolo di dolo, per il consapevole acquisto

di ingenti e non necessari quantitativi di acqua da soggetti privati.

4. Conclusivamente, il gravame proposto dalla Procura regionale va in

parte respinto, in quanto infondato, ed in parte dichiarato

inammissibile, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Restano assorbiti gli ulteriori motivi di appello, principale ed incidentale.

5. A seguito della definitiva assoluzione dell'appellante incidentale Leonardi Giuseppa Rita, vanno a costei riconosciute le spese di lite per la presente fase del giudizio (a mente dell'art. 31, c. 2, del c.g.c.), da porre a carico del Comune di Giarre, liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana - definitivamente pronunciando:

- dichiara il gravame promosso dalla Procura regionale in parte inammissibile e in parte infondato e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Liquida in favore di Leonardi Giuseppa Rita le spese di difesa nella misura di € 13.000,00 (euro tredicimila,00) comprese le spese generali e oltre IVA e CPA, ponendole a carico del Comune di Giarre.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024.

L'Estensore Il Presidente f.f.

Dott.ssa Giuseppa Cernigliaro Dott. Guido Petrigli

(F.to digitalmente) (F.to digitalmente)

Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 52, del d.lgs. 196/2003, e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

dispone con decreto

che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al

comma 3, di detto art. 52, nei riguardi dei soggetti privati estranei al presente giudizio.

Il Presidente f.f.

Dott. Guido Petrigni

(firmato digitalmente)

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge, 21/02/2024

Il Funzionario preposto

dott.ssa Pietra Allegra

(firmato digitalmente)

In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell'art. 52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione del presente provvedimento, per esclusive finalità di informazione giuridica, ovvero su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti privati estranei al giudizio.

Palermo, 21/02/2024

Il Funzionario preposto

dott.ssa Pietra Allegra

(firmato digitalmente)